

IN EVIDENZA



"DECRETO FISCALE" E NOVITÀ
IN MATERIA DI RISCOSSIONE

VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA EDILE,
GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA

IL SUBAPPALTO NEI CONTRATTI PUBBLICI,
COM'È CAMBIATO DAL 1° NOVEMBRE

Licenze

- **Vendesi** immobile e cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.
- **Cedo** avviata attività storica di lavasecco - lavanderia, zona centralissima Trieste. Per informazioni chiamare il numero 335 5920298.
- **Affittasi o vendesi** capannone in Flumignano Via degli Artigiani, 13. Mq 1440 su due piani, raddoppiabile, recintato. Climatizzato, completamente funzionante e pari al nuovo con annessi uffici arredati servizi, tre bagni e magazzini. Ascensore-Montacarichi, zona carico. Parcheggio e magazzino esterno asfaltato, giardino con fontana. Imp.elettrico CE (fino a 100KW), rete computer, fibra ottica, imp.TV, imp.allarme sala server climatizzata, imp.filtraggio aria, imp.recupero acque di lavorazione, fognatura, rete gas, imp.aria compressa. Contatto: Stefania Vesca 335.6514844
- **Vendesi o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3471425409
- **Cedesi** avviatissima trentennale attività di Estetica in Comune di Udine Nord, personale qualificato ed esperto presente in istituto da più di vent'anni. Si valuta anche l'affitto di azienda. Per informazioni contattare il numero 335-6620913 ore serali

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** salone di parrucchiera, operante da 45 anni nel centro di Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrezzatura. Per informazioni contattare il numero 340 6049233.
- **Cedo** per motivi pensionistici e di salute attività di estetica e centro abbronzatura in zona bassa friulana. Prezzo molto interessante e comprende: 3 solarium, arredamento, lettini massaggio in legno, macchinari recenti e molto altro. Pacchetto clienti. Se interessati chiamare ore serali 339/7605878.
- Per trasferimento in altra provincia, **cedesi** avviata attività di laboratorio fotografico per lo sviluppo e la stampa, lavori di fotoritocco e foto d'arte, con sala di posa per servizi fotografici in studio, postazioni per fototessere, con annesso negozio per la commercializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale in posizione centralissima. Chiamare tel. 0432 701216.
- **Cedesi** salone parrucchiera Udine centro con attrezzatura accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l'immobile. 338/9345973.
- **Cedesi**, nel Pordenonese, immobile e avviata attività settore legno con relativi macchinari ed attrezzature e tuttora operativa nella produzione di elementi per mobili ed affini. Per info 348 8721919.
- **Vendesi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 3471425409.

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2"1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari,

compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per info 339 3281041 (rif. Luciano).

- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435 625.
- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 3478503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.

Varie

- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuaiutti@gmail.com
 - In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabilità preposto, cell. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com
 - Impresa di autoriparazione operante da oltre vent'anni in provincia di Gorizia **CERCA:**
 - **Responsabile tecnico** per centro revisioni auto e moto con pregressa esperienza meccanica-elettronica-informatica (esecuzione tagliandi, sostituzione freni, pneumatici, diagnosi); astenersi privi di requisiti;
 - **Meccatronico** o in alternativa **meccanico specializzato** in veicoli industriali possibilmente con diploma tecnico (perito o equivalente), esperienza su impianti frenanti ad aria, motoristica, diagnostica e tachigrafi digitali, in possesso di idonea abilitazione Ministeriale; astenersi privi di requisiti;
- Per info invitiamo gli interessati a contattare il numero 3357101823

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432 516772**

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXI - N. 10 - 2021

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:
Ketty Downey, Rachele Francescutti, Luca Nardone, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Chiara Scarel, Cinzia Saracino, Claudio Scialino, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

"Decreto fiscale" e novità in materia di riscossione pag. 4

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di Dicembre 2021 pag. 6

Normativa del lavoro

Verifica di congruità della manodopera edile, gli adempimenti richiesti dalla normativa pag. 6

Assunzione di giovani under 36, al via l'applicazione dell'incentivo pag. 9

Incentivo assunzione di donne svantaggiate: domande a partire dall'11 novembre pag. 10

Decontribuzione per imprese che erano in cassa integrazione da gennaio a marzo 2021 pag. 11

Publicato il "Decreto Fiscale": le novità in materia di lavoro pag. 12

Ambiente Sicurezza

Etichettatura ambientale degli imballaggi: si parte il 1° gennaio 2022 pag. 14

Sicurezza sul lavoro: il D.L. 146/2021 inasprisce le sanzioni per le inadempienze e rafforza il ruolo dell'Ispezztorato nazionale pag. 14

Credito e incentivi Imprenditoria giovanile pag. 15

Proroga dei termini per gli incentivi CATA FVG a favore del settore artigiano (L.R. 12/2002) pag. 15

Categorie

Il subappalto nei contratti pubblici pag. 16

Analisi dei costi e determinazione dei prezzi nelle imprese artigiane del comparto della meccanica pag. 16

#ESAT: Executive Seminars of Advanced Tools pag. 17

Compra in Bottega a Natale pag. 17

Dalle province 18

10

“Decreto fiscale” e novità in materia di riscossione

Le novità del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, sono entrate in vigore a decorrere dal 22.10.2021.

Di seguito le specifiche novità in materia di riscossione di cui agli artt. 1, 2 e 3.

Art. 1 Riammissione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Il Decreto in oggetto ha nuovamente modificato la scadenza per il versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio”, in particolare il versamento delle rate da corrispondere:

- nel 2020;
- il 28.02.2021, 31.03.2021 e 31.07.2021

è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il **30.11.2021** (il pagamento entro il nuovo termine non comporta la corresponsione di interessi); anche a questo nuovo termine si applica la “tolleranza” di 5 giorni, rendendo quindi possibile l’effettuazione del versamento entro il 06.12.2021 (in quanto il 05.12.2021 cade di domenica).

Si ricorda che i soggetti decaduti dalla c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio” a causa del mancato o insufficiente o tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento.

Art. 2 Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 01.09.2021 al 31.12.2021

Il Decreto in esame dispone che per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo **01.09.2021-31.12.2021** è previsto un termine di **150 giorni** (anziché l’ordinario termine di 60 giorni come previsto dall’art. 25, comma 2 del DPR n. 602/73) per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

L’estensione del termine da 60 a 150 giorni non riguarda il termine per la proposizione del ricorso e non interessa le ingiunzioni di pagamento degli Enti territoriali (Comuni/Regioni).

Art. 3 Estensione della rateazione per i piani di dilazione

Relativamente ai piani di dilazione in essere all’08.03.2020 il Decreto in oggetto estende da 10 a 18 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla rateazione.

In merito ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di dilazione presentate fino al 31.12.2021 resta confermato il 10 quale numero massimo di rate, anche non consecutive, che comporta la decadenza dalla rateazione.

TRANSIZIONE 4.0 – PUBBLICATI I MODELLI DI COMUNICAZIONE AL MISE

Con specifici Decreti Direttoriali firmati il 06.10.2021 il Mise ha stabilito i modelli, i contenuti, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è un adempimento previsto per le seguenti misure agevolative:

- credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 di cui ai commi 189 e 190 dell’art. 1 L. 160/2019 e commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1 L. 178/2020 (restando

esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali non inclusi degli allegati A e B della L. 232/2016, così detti “ordinari”);

- credito d’imposta R&S&I&D di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’art. 1 L. 160/2019;
- credito d’imposta formazione 4.0 di cui ai commi 46-56 dell’art. 1 L. 205/2017.

Il mancato invio del modello al Mise non comporta conseguenze, in particolare i tre Decreti direttoriali specificano che:

- l’inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell’agevolazione;
- il mancato invio non determina effetti in sede di controllo dell’Amministrazione finanziaria;
- i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.

I termini di presentazione della comunicazione sono i seguenti:

- credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0:
 - investimenti ricadenti nella disciplina di cui alla L. 160/2019, entro il 31.12.2021;
 - investimenti ricadenti nella disciplina di cui alla L. 178/2020, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (dunque per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo 30.11.2021);
- credito d’imposta R&S&I&D:
 - investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2020, entro il 31.12.2021;
 - investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi;
- credito d’imposta Formazione 4.0:
 - investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2020, entro il 31.12.2021;
 - investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

OBBLIGHI DAL 01.01.2022: FATTURAZIONE E CORRISPETTIVI TELEMATICI

I nuovi “tipo documento” utilizzabili dal 2021 diventano obbligatori dal 01.01.2022.

A seguito dell’aggiornamento delle Specifiche tecniche sulla fatturazione elettronica approvate da parte dell’Agenzia delle Entrate con i Provvedimenti 28.02.2020 e 20.04.2020 a decorrere dall’01.01.2021 sono stati introdotti i nuovi “Tipo documento” per gestire le seguenti fattispecie:

- integrazione fatture reverse charge interno (TD16) e acquisti intraUE (TD18), integrazione o autofattura acquisti di servizi/beni già presenti in Italia da soggetti non residenti (TD17 e TD19);
- regolarizzazione splafonamento (TD21);
- estrazione beni da un deposito Iva (TD22) ed estrazione beni da un deposito Iva con versamento dell’Iva (TD23);
- fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/1972, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulta da ddt, nonché per prestazioni di servizi

- individuabili tramite idonea documentazione (TD24);
- fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/1972, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25);
- cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
- autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).

L'utilizzo dei nuovi "tipo documento" dall'01.01.2021 è stato solo "consigliato", ma non ha costituito un obbligo. A decorrere **dall'01.01.2022** però sarà obbligatorio utilizzare i nuovi "Tipo documento" al fine di comunicare all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute con e da soggetti non stabiliti in Italia.

Adeguamento registratori telematici

Si ricorda che con il provvedimento n. 228725 del 07.09.2021 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al **01.01.2022** l'obbligo di utilizzo del nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Entro il **31.12.2021**, quindi, gli operatori dovranno aggiornare il proprio Registratore Telematico affinché la memorizzazione e l'invio telematico dei dati avvengano nel rispetto delle nuove disposizioni e più in particolare in base a quanto disposto dalla versione 7.0 del nuovo tracciato telematico.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI

L'art. 5 DL 41/2021 ha previsto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni; con il provvedimento prot. n. 275852/2021, pubblicato il 19.10.2021, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni attuative per l'accesso al beneficio.

Ambito soggettivo

posso beneficiare dell'agevolazione i contribuenti:

- con partita Iva attiva al 23.03.2021;
- che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d'affari maggiore del 30% rispetto al periodo d'imposta precedente

Oggetto della definizione agevolata

Sono oggetto dell'agevolazione le somme dovute a seguito di controlli automatizzati relativi a:

- comunicazioni 2017 elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto delle norme di sospensione per l'emergenza sanitaria;
- comunicazioni 2018 elaborate entro il 31.12.2021

Perfezionamento definizione agevolata

L'agevolazione consiste nell'esclusione del pagamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive contenute nella comunicazione di irregolarità, pertanto la definizione si perfeziona con il pagamento, secondo le modalità ed entro i termini ordinariamente previsti, delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

Si ricorda che l'efficacia è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 ("aiuti di importo limitato") e 3.12 ("aiuto sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID -19" e successive modificazioni: per attestare il rispetto di questi limiti e condizioni i contribuenti, che intendono accettare la proposta di definizione, sono tenuti a presentare l'autodichiarazione prevista dall'art. 1, commi 14 e 15 del Decreto entro il 31.12.2021. Qualora la proposta di definizione agevolata non sarà pervenuta in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31.12.2021, l'autodichiarazione potrà essere presentata entro la fine dell'esercizio successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

ESTEROMETRO: NUOVE REGOLE DAL 2022

Si ricorda che la Legge di bilancio 2021 ha modificato le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In particolare, a decorrere dal 01.01.2022 la comunicazione delle operazioni con controparti non stabilite in Italia (c.d. "esterometro") è effettuata mediante il Sistema di Interscambio, trasmettendo i dati in formato XML:

- per le operazioni attive, entro il termine di emissione delle fatture;
- per le operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La comunicazione" è facoltativa per le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica o una bolletta doganale.

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.



Scadenze del mese di Dicembre 2021

SCADENZE NORMATIVE

15 dicembre- 15 gennaio	<p>Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: le aziende verseranno l'importo complessivo pari a € 3,12 corrispondente alle trattenute mensili di € 0,52 effettuate sulla retribuzione dei lavoratori per il secondo semestre 2017 (luglio-dicembre). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 04 I 03032 12301 01 000 000 3839 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/c - 33100 Udine, acceso presso CREDEM BANCA - FILIALE DI UDINE - Viale del Ledra 108/1</p> <p>(Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)</p>
16 dicembre	<p>Imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR: versamento acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR calcolato con l'indice di rivalutazione di dicembre 2020 (F24 codice tributo 1713)</p> <p>(Fonti: D.Lgs. n.47/2000)</p>
31 dicembre	<p>Lavoro Agile/Smart Working: prorogata dal 31/07/21 al 31/12/21 la procedura di comunicazione semplificata per emergenza Covid 19 in assenza degli accordi individuali.</p> <p>(Fonti: DL n. 52/2021, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 87/2021 del cd Decreto Riapertura)</p>



Normativa del lavoro

Verifica di congruità della manodopera edile, gli adempimenti richiesti dalla normativa

Con decorrenza dal 1° novembre 2021 è stato previsto il nuovo sistema di verifica della congruità della manodopera impiegata in tutti i lavori edili sia pubblici che privati, con la finalità di contrastare il lavoro irregolare e forme di dumping contrattuale.

Con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, tra cui anche **ANAEP-Confartigianato Edilizia**, reso attuativo dal Decreto Ministeriale n.143 del 25 giugno 2021 previste le modalità operative attraverso le quali attuare il sistema di verifica.



PER QUALI LAVORI

Rientrano nella verifica di congruità **tutte le attività del settore edile**, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori (allegato X del D.Lgs. 81/2008, riportato nella tabella), per le quali si deve applicare il **contratto collettivo nazionale del settore edile**, eseguiti da parte di **imprese affidatarie, in appalto o subappalto**, ovvero da **lavoratori autonomi**.

L'obbligo di verifica riguarda le denunce di nuovo lavoro (DNL) effettuate a partire **dal 1° novembre 2021 per:**

- tutti i **lavori pubblici** (a prescindere dal valore dell'opera)
- i soli **lavori privati** il cui valore **complessivo** dell'opera sia **pari o superiore a 70 mila euro**.

QUALI SONO GLI INDICI MINIMI DI CONGRUITÀ

Il valore della manodopera dichiarata deve rispettare le **percentuali minime** previste nella tabella allegata all'accordo collettivo 10.09.2020 e al DM 143/2021, riferite alle diverse categorie di lavori (vedere tabella a fondo pagina). Ad esempio:

- per la categoria **"OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture"**, la percentuale di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera è pari al **14,28%**



- per la categoria **“OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti”** la percentuale di incidenza minima è pari al **5,36%**.

CHI FA LA DENUNCIA DI NUOVO CANTIERE IN CASSA EDILE (DNL)

È l'**impresa affidataria** che ha l'obbligo di denunciare il cantiere tramite la procedura informatica utilizzata dalla Cassa Edile dove si svolgono i lavori (es: *CNCE_Edilconnect – MUT*), dichiarando:

- il committente dei lavori (ragione sociale, codice fiscale, lavoro pubblico/privato)
- il tipo di lavoro (appalto, subappalto, somministrazione/distacco, affidamento, in proprio)
- l'indirizzo del cantiere
- la data prevista di inizio e fine dei lavori
- il valore complessivo dell'opera
- il valore dei soli lavori edili previsti per la realizzazione della stessa
- i dati di tutte le **imprese subappaltatrici** e di tutti i **lavoratori autonomi** coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera edile.

In caso di **variazioni** dei lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta ad aggiornare i dati.

CHE COS'È IL CODICE UNIVOCO

Con l'**inserimento dei dati del cantiere** (DNL) da parte dell'impresa affidataria nella procedura informatica utilizzata dalla Cassa Edile dove si svolgono i lavori verrà assegnato un "Codice Univoco" valido su tutto il territorio nazionale, che dovrà essere utilizzato nella denuncia mensile MUT.

Il Codice Univoco **sarà inviato** dal sistema nazionale **anche a tutte le imprese e lavoratori autonomi a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'opera** che sono state dichiarate come subappaltatrici nel cantiere principale. Il codice univoco è composto da un prefisso "CNCEC" e dieci caratteri numerici.

CHI DEVE DICHIARARE LE ORE DELLA MANODOPERA

Ciascuna impresa, **per ogni singolo cantiere per il quale è stato assegnato un Codice Univoco** dovrà dichiarare nella procedura informatica della Cassa Edile territorialmente competente le ore di lavoro prestate mensilmente dai propri **lavoratori dipendenti, dal titolare, dai soci e dai collaboratori familiari**.

RICHIESTA DELLA CONGRUITÀ A FINE LAVORI

La richiesta della congruità è effettuata soltanto dall'impresa affidataria (o dal soggetto delegato) o dal committente e riguarda **la singola opera**.

Per i **lavori pubblici** la congruità sarà **richiesta dal committente o dall'impresa affidataria** in occasione della presentazione **dell'ultimo stato di avanzamento** dei lavori (SAL) da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i **lavori privati** la congruità deve essere **dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente**. A tal fine, l'impresa affidataria richiede e presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

In caso di **variazioni** da parte del committente riferite ai



lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la **congruità in relazione al nuovo valore** determinato dalle varianti apportate.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa edile della Provincia nella quale si sono svolti i lavori, entro 10 giorni dalla richiesta.

In caso di difformità, la Cassa Edile inviterà l'impresa affidataria a **regolarizzare** la propria posizione entro il termine di **15 giorni**, mediante il **versamento di un importo** corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. L'impresa **non congrua può dimostrare** il raggiungimento della percentuale di incidenza **mediante documentati costi** non registrati presso la Cassa Edile (ad es. fatture di lavoratori autonomi).

Se lo **scostamento** rispetto all'indice di congruità è **pari o inferiore al 5%** della percentuale di incidenza della manodopera, l'attestazione può essere rilasciata previa dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi lo scostamento.

L'**esito negativo** della congruità incide sulle successive verifiche finalizzate all'emissione del **DURC on-line**.

STRUMENTI OPERATIVI

Le Casse Edili della Regione Friuli Venezia utilizzano l'**Osservatorio Cantieri – MUT 4.0** come strumento di gestione delle denunce di cantiere e delle denunce di nuovo lavoro telematiche.

Sul sito www.congruitanazionale.it la CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) ha messo **a disposizione** di imprese e consulenti la **piattaforma CNCE-Edil-Connect** per compiere le attività necessarie alla verifica di congruità, dall'inserimento dei dati dei diversi cantieri alla richiesta di rilascio del certificato di congruità.

Nella piattaforma è possibile testare il funzionamento della verifica di congruità, utilizzando il **simulatore di congruità** (<https://www.congruitanazionale.it/Home/Simulatore>), che consente di stimare per ogni specifico contratto quale sarà **l'importo minimo complessivo di manodopera** richiesto, in base ai parametri di simulazione inseriti, con la stima del numero di ore e giorni/risorsa necessari per raggiungerlo.



TABELLA DEGLI INDICI MINIMI DI CONGRUITÀ

Tabella allegata all'Accordo collettivo 10.09.2020 e al DM 143/21

Categorie	Incidenza minima manodopera
OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
OG5 - Dighe	16,07%
OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
OG6 - Gasdotti	13,66%
OG6 - Oleodotti	13,66%
OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
OG7 - Opere marittime	12,16%
OG8 - Opere fluviali	13,31%
OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
OG12-OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

ALLEGATO X DEL D.LGS. 81/2008

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

(Fonti: accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del settore Edile – Decreto Ministeriale n. 143/2021)





Assunzione di giovani under 36, al via l'applicazione dell'incentivo

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha prorogato agli anni 2021 e 2022 l'incentivo per le **assunzioni a tempo indeterminato** e per le **trasformazioni** da tempo determinato a tempo indeterminato **di giovani**, elevando l'età a **36 anni non compiuti** ed elevando la misura dello sgravio contributivo dal 50% **al 100%**, nel **limite** massimo di **6.000 euro annui**.

L'applicazione dell'incentivo era sospesa in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea, avvenuta lo scorso mese di settembre.

Ora l'Inps, con messaggio dello scorso 7 ottobre 2021, comunica l'avvio dell'applicazione dell'incentivo e fornisce le istruzioni operative per la fruizione, ma **solo per le assunzioni e trasformazioni avvenute nel corso dell'anno 2021**, in quanto l'incentivo per il 2022 è subordinato ad una nuova autorizzazione della Commissione Europea.

Come già previsto dalle precedenti istruzioni INPS fornite con circolare nr. 56 del 12 aprile 2021, l'incentivo è pari al **100% dei contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui / 500 euro mensili** (16,12 euro per giornata), da riproporzionare per il lavoro a tempo parziale, per un **periodo massimo di 36 mesi** a partire dalla data dell'evento incentivato (48 mesi per le assunzioni in sede/unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

CONTRATTI DI LAVORO INCENTIVATI ANNO 2021:

L'incentivo in esame spetta:

- per le nuove assunzioni a tempo **indeterminato**
- per le **trasformazioni** dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
- di soggetti che, **alla data dell'evento incentivato**, non abbiano compiuto il **trentaseiesimo** anno di età (fino a 35 anni e 364 giorni)
- di soggetti che non siano **mai stati occupati a tempo indeterminato** nel corso dell'intera vita lavorativa, con il medesimo o altro datore di lavoro.

Sono esclusi: il contratto di **apprendistato, intermittente, lavoro domestico**, prestazioni di **lavoro occasionale** (art. 54-bis DL 50/2017- ex voucher), personale con qualifica di **dirigente**.

L'esonero spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Le condizioni previste per la fruizione dell'incentivo in commento sono le medesime di quello già previsto dalla legge n. 205/17, a parte le seguenti differenze:

- i datori di lavoro **non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti** l'assunzione, a **licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della Legge 223/1991 nei confronti di lavoratori inquadrati **con la medesima qualifica** del lavoratore da assumere **nella stessa unità produttiva** (per l'esonero L.205/2017, a differenza di questo in com-

mento, non è prevista la limitazione della "medesima qualifica")

- i datori di lavoro **non devono procedere, nei 9 mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo** ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 223/1991 nei confronti di lavoratori inquadrati con la **medesima qualifica nella stessa unità produttiva** (per l'esonero L.205/2017 non è prevista alcuna limitazione di licenziamento nei mesi successivi)
- nelle ipotesi di **licenziamenti** e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a **datori di lavoro collegati (con coincidenza di assetti proprietari)**, la circolare Inps prevede che il **beneficio è riconoscibile** per il periodo residuo, in deroga alla normativa generale (che dispone che "l'incentivo non spetta qualora l'assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento")
- vista la specialità della norma, la circolare prevede che l'esonero può legittimamente trovare applicazione nelle ipotesi di **trasformazione** di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell'esonero contributivo il datore di lavoro privato che, in attuazione dell'obbligo del diritto di precedenza (art. 24 D.Lgs.81/15) assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi 12 mesi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato **presso la stessa azienda, ha prestatto attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi**. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
- la circolare precisa che laddove l'azienda sia interessata da **sospensioni del lavoro** per le causali collegate all'emergenza epidemiologica Covid-19, essendo assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. **EONE**), può comunque procedere a nuove assunzioni e accedere all'agevolazione.

FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero Legge n. 178/2020 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di **competenza del mese di settembre 2021**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero.

La sistemazione degli arretrati per mesi pregressi (da gen-



naio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di **competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021**.

In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese codice causale "G136", codice "L544", codice "L545" per gli arretrati.

RESTITUZIONE ESONERO 50% L.205/2017

Nel caso in cui l'azienda abbia già usufruito dell'agevolazione per l'assunzione di giovani nella misura del 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECCO)

dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Ai fini della **restituzione delle quote** degli esoneri in parola, i datori di lavoro dovranno valorizzare (nello stesso flusso con il quale intendono recuperare l'esonero under 36) il codice causale **"M472"**, avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECCO".

I datori di lavoro che hanno **sospeso o cessato l'attività**, per fruire dell'esonero spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

(Fonti: Messaggio INPS n. 3389 del 7 ottobre 2021, circolare Inps n. 56 del 12/04/2021)

Incentivo assunzione di donne svantaggiate: domande a partire dall'11 novembre

L'Inps informa che a partire dall'11 novembre 2021 sarà possibile presentare le domande per la fruizione dell'esonero contributivo **per l'assunzione di donne lavoratrici svantaggiate** previsto dalla Legge di Bilancio n.178/2020. L'Inps, con messaggio del 5 novembre 2021, ha fornito le istruzioni operative relative alla modalità di presentazione della domanda e alla modalità di fruizione dell'incentivo, tenendo conto che la Commissione Europea ha autorizzato l'esonero lo scorso 27 ottobre 2021 ma per le sole assunzioni o trasformazioni effettuate nel corso dell'**anno 2021** - dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Per le assunzioni/trasformazioni effettuate **nell'anno 2022** bisognerà **attendere l'esito dell'autorizzazione** da parte della Commissione Europea per il rispettivo anno.

L'esonero è previsto per le assunzioni di **"donne lavoratrici svantaggiate"** individuate dalle seguenti categorie:

- 1) donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi
- 2) donne di qualsiasi età e residenti in determinati territori e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- 3) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- 4) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

MISURA E DURATA AGEVOLAZIONE

L'incentivo è previsto per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso del biennio 2021-2022, ed è pari all'esonero dal versamento del **100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui, compreso l'INAIL**.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro **a tempo parziale**, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L'incentivo spetta per i seguenti periodi:

- 1) in caso di assunzione a tempo **determinato**, spetta fino a **12 mesi**;
- 2) in caso di assunzione a tempo **indeterminato**, spetta per **18 mesi**;
- 3) in caso di **trasformazione** a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi **18 mesi** a decorrere dalla data di assunzione;
- 4) in caso di **proroga** del rapporto l'incentivo spetta fino al limite complessivo di 12 mesi.

nel rispetto **dell'incremento occupazionale** netto mantenuto per ogni mese per i 12 mesi successivi (art. 31, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 150/2015).

CONTRATTI DI LAVORO INCENTIVATI

L'incentivo in esame spetta per le:

- assunzioni a tempo **determinato**
 - assunzioni a tempo **indeterminato**
 - **trasformazioni** a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato
- anche in caso di rapporto a **tempo parziale**.

Il beneficio spetta anche per i rapporti di lavoro a scopo di **somministrazione**.

Non spetta per i rapporti di lavoro **intermittente**, di **apprendistato**, contratti di **lavoro domestico**.

RICHIESTA E MODALITÀ OPERATIVE DI FRUIZIONE

L'INPS, facendo seguito alle prime indicazioni fornite con la circolare n. 32/2021, con il messaggio n. 3809 specifica le modalità di presentazione della domanda e la modalità di recupero dell'incentivo non fruito da gennaio 2021.

Per la comunicazione preventiva on line si dovrà utilizzare il **modulo telematico "92-2012" disponibile a partire dall'11 novembre 2021** all'interno del "Cassetto previdenziale" del portale INPS (www.inps.it); nel caso in cui fosse già stato utilizzato il modulo "92-2012" per le assunzioni/trasformazioni già fatte, i datori di lavoro non dovranno



no rinviarla in quanto risulterà comunque valida anche ai fini della fruizione dell'esonero in misura del 100%.

Ai fini dell'ammissione all'incentivo i datori di lavoro dovranno esporre, **a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di novembre 2021**, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero, indicando nell'elemento <Codice-Causale> il valore **"INDO"**, con il codice **L541**.

Con riferimento al contributo non conguagliato nei mesi pregressi, da gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del contributo corrente, la **valorizzazione degli arretrati** potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza **novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022**, con il codice L542.

Per i datori che hanno **già fruito nell'incentivo donne previsto dalla Legge Fornero n.92/2012** in misura pari al 50%, si dovrà **procedere alla restituzione delle quote** di esonero con il codice causale già in uso **"M431"**, avente il significato di "Restituzione contr. della legge n. 92/2012". Se invece il datore di lavoro ha **già fruito nell'incentivo giovani previsto** dalla legge n. 205/2017 (c.d. incentivo GECO), si dovrà **procedere alla restituzione delle quote** di esonero con il codice causale già in uso **"M472"**, avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO", e nell'elemento.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno **sospeso o cessato l'attività**, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig). Di analogo procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che

abbiano già fruito di altre agevolazioni, diverse da quelle sopra elencate, e che intendano restituire gli importi fruiti.

CONDIZIONI

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto dei **principi generali** in materia di incentivi (art. 31 D.Lgs. 150/2005).

La circolare precisa che, in deroga alla normativa generale relativa alla non spettanza dell'incentivo se presso il datore "sono in atto sospensioni dal lavoro", laddove l'azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all'emergenza epidemiologica COVID-19, essendo assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), può comunque procedere a nuove assunzioni e accedere all'agevolazione.

La condizione **"priva di impiego"**, prevista in combinato con il requisito di residenza oppure dell'attività professionale, trova la sua definizione nel decreto 17/10/2017 e si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che *"negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione"*.

(Fonti: messaggio Inps n. 3809 del 05/11/2021 – circolare n. 32 del 22/02/2021, messaggio n.1421 del 06/04/2021)

Decontribuzione per imprese che erano in cassa integrazione da gennaio a marzo 2021

Settori del turismo, commercio, stabilimenti termali, settore creativo, culturale e spettacolo

Il Decreto Sostegni Bis n. 73 del 25 maggio 2021 ha previsto la **decontribuzione dei contributi previdenziali**, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2021**, con esclusione dei premi INAIL, per le aziende di alcuni settori, specificamente individuate dal codice Ateco.

L'INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, una volta ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea per la fruizione dell'esonero di data 02/08/2021, ha fornito le prime indicazioni sull'ambito di applicazione dell'esonero contributivo, previsto dall'art. 43 del Decreto Sostegni bis, rimandando ad un successivo messaggio le istruzioni operative per la fruizione.

IMPRESSE DESTINATARIE

Possono accedere al beneficio i **datori di lavoro privati** dei settori:

- del **turismo**
- del **commercio**
- degli **stabilimenti termali**
- del **settore creativo, culturale e dello spettacolo** (questi ultimi inseriti in occasione della conversione in Legge).

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'esonero dal versamento dei **contributi** previdenziali Inps **a carico dei datori di lavoro** è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, riparametrato e applicato su base mensile, da fruito **entro il 31 dicembre 2021** (mese di competenza novembre 2021).

CONDIZIONI DA RISPETTARE

Per poter fruito dell'incentivo, l'impresa:

- deve appartenere ad uno dei settori interessati
- deve aver fruito di cassa integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021
- non potrà procedere **né licenziamenti collettivi né a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo** fino al 31 dicembre 2021.

In caso di violazione del divieto di licenziamento, oltre alla revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva, il datore di lavoro non potrà presentare domanda di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 8 del DL n. 41/2021, qualora ne avesse bisogno.



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'INPS, con circolare n. 169 dell'11 novembre 2021, comunica che per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro dovrà inoltrare all'INPS il modulo di istanza on-line "SOST.BIS_ES", disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni".

Le domande dovranno essere inviate **entro il 10 dicembre 2021** (30 giorni dalla pubblicazione della circolare 169/2021). L'INPS, una volta ricevuta la richiesta e verificate le diverse condizioni e la sussistenza di copertura finanziaria, comunicherà, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l'ammissione alla misura agevolata e l'importo dell'esonero che potrà essere fruito.

ÛCOMPATIBILITÀ

L'incentivo è **cumulabile** con altri esoneri previsti dalla normativa vigente ove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri

regimi incentivanti. L'esonero non è cumulabile con l'incentivo giovani Legge n. 205/2017, con l'incentivo "IoLavoro". È invece cumulabile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, sia con riferimento ad agevolazioni di tipo contributivo, sia con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, l'incentivo all'assunzione di disabili o di beneficiari di NASpI). La cumulabilità tra gli esoneri deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine cronologico, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta".

CODICE ATECO DEI SOGGETTI DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

L'INPS ha allegato alla circolare n. 140/2021 la tabella dei codici ATECO associabili alle attività relative ai settori produttivi interessati dall'agevolazione in commento (del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo).

Rimandando all'Allegato 1 della circolare, ad esempio rientrano le seguenti attività:

Commercio	Tutti gli ATECO della divisione 45, 46 e 47, ad esclusione di alcune attività di riparazione della divisione 45
Turismo	Alberghi (ATECO 55.10.00); Villaggi turistici (ATECO 55.20.10); Affittacamere/case/appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51); Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11); Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20); Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00); Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
Stabilimenti termali	Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
Attività creative, artistiche e di intrattenimento	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (ATECO 94.99.20); Attività di conservazione e restauro di opere d'arte (ATECO 90.03.02); Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, ad esempio impianti luce e strumenti di amplificazione sonora (ATECO 90.02.01)

(Fonti: Circolare INPS n. 140 del 21 settembre 2021 circolare INPS n. 169 dell'11 novembre 2021, art. 43 Decreto Sostegni-bis DL n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021)

Publicato il "Decreto Fiscale": le novità in materia di lavoro

Con il Decreto Legge Fiscale DL n. 146 del 21 ottobre 2021, sono state introdotte anche delle misure urgenti in materia di lavoro, tra le più significative si segnalano quelle di seguito elencate:

- rifinanziata l'indennità di malattia per i periodi di quarantena covid-19 del 2021
- rimborso forfettario di 600€ per gli oneri di malattia
- congedi parentali Covid per figli in DAD e quarantena
- ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale Covid
- sospensione attività imprenditoriale per lavoro nero e violazioni in materia di sicurezza.

Si esaminano di seguito le principali novità introdotte.

RIFINANZIATA L'INDENNITÀ DI MALATTIA IN OCCASIONE DELLA QUARANTENA COVID-19 NEL 2021 (art. 8)

Con il Decreto Legge è stato previsto il rifinanziamento dei periodi di quarantena da Covid-19 anche per l'anno 2021, e pertanto è possibile erogare il medesimo trattamento economico previsto per l'indennità di malattia Inps.

RIMBORSO FORFETTARIO DI 600 € PER GLI ONERI DI MALATTIA (ART. 8)

I datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni dell'INPS, con esclusione dei datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri soste-



nuti relativi ai propri lavoratori **dipendenti non aventi diritto all'indennità a carico dell'INPS** nel periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Il rimborso una tantum sarà erogato dall'INPS in misura pari a 600,00€ per lavoratore e per ciascun anno solare, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica, solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere stata svolta in modalità agile.

La disciplina del rimborso una tantum sostituisce quanto era previsto dal Decreto Cura Italia art. 26 DL 18/2020, e pertanto non è più previsto alcun rimborso delle spese sostenute dalle imprese per le malattie/quarantena da Covid-19.

CONGEDI PARENTALI COVID PER FIGLI IN DAD E QUARANTENA (ART. 9)

Il Decreto Legge n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) reintroduce, **fino al 31 dicembre 2021**, a favore dei lavoratori dipendenti, il congedo parentale Covid per i figli **convinti minori di 14 anni** durante il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio (DAD), oppure della quarantena del figlio disposta dall'ASL, o dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria con il riconoscimento di **un'indennità a carico dell'INPS pari al 50%** della retribuzione stessa, con contribuzione figurativa.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa, divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In caso di **figli con disabilità** in situazione di gravità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall'età del figlio.

Per i giorni in cui un **genitore fruisce del congedo** oppure non svolge alcuna attività lavorativa o **è sospeso** dal lavoro, **l'altro genitore non può fruire** del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

La fruizione dei suddetti congedi, a differenza di quanto previsto per i precedenti congedi parentali Covid-19, **non è subordinata** allo svolgimento di una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di effettuazione **in modalità agile**.

Eventuali periodi di **congedo parentale (riconosciuti al 30%)** già fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del DL n. 146/2021, possono essere convertiti, su richiesta dell'interessato, nei congedi parentali Covid-19.

ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID (ART. 11)

Il Decreto introduce nuove **settimane** di trattamenti di integrazione salariale tramite presentazione di domanda di **assegno ordinario** (compreso anche FSBA per le imprese del settore artigiano) e di **cassa integrazione in deroga** (CIGD) con causale COVID-19 con le seguenti caratteristiche:



- 13 settimane
- nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021
- per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021
- non è dovuto il contributo addizionale
- ai soli datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale messi a disposizione dal DL 41/2021

I datori di lavoro del settore **dell'industria tessile**, abbigliamento e pelletterie, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo di **9 settimane** nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 (non è dovuto alcun contributo addizionale).

In entrambi i casi per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il **divieto di licenziamento**.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE PER LAVORO NERO E VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (ART. 13)

Il decreto **riduce la misura dal 20% al 10%** della quota di lavoratori irregolari, senza preventiva comunicazione di assunzione, rispetto dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro dalla quale si applica il provvedimento di sospensione dell'attività economica aziendale.

Il provvedimento non si applica nel caso in cui il lavoratore trovato irregolare risulti l'unico occupato in azienda.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato a determinate condizioni, tra cui la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria, e dietro il pagamento di somma aggiuntiva che varia in base alla violazione (pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori, 5.000€ per più di 5 lavoratori irregolari, rateizzabili in massimo 6 rate).

Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

(Fonti: Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146, in vigore dal 22/10/2021)



Etichettatura ambientale degli imballaggi: si parte il 1° gennaio 2022

Interessati i produttori di imballaggi e chi immette sul mercato merci imballate

Il 1° gennaio 2022 entra in vigore l'obbligo di **etichettatura ambientale per gli imballaggi** previsto dal D.Lgs. 116/2020. In sintesi, a partire da tale data:

1. su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i **produttori** degli stessi devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE relativa ai **materiali di cui sono composti**;
2. sugli **imballaggi destinati al consumatore finale** devono essere presenti anche le **diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata**

Relativamente alla disposizione del punto 2), il soggetto obbligato può essere tanto il produttore dell'imballaggio (ad esempio in caso di commercio B2B) quanto il soggetto che immette in commercio il prodotto imballato o l'imballaggio stesso (ad esempio se destinato al commercio B2C, ovvero al consumatore finale).

Chiarito che i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, sia esso finito che semilavorato, le informazioni per una corretta etichettatura degli imballaggi sono molto spesso condivise tra il produttore e l'utilizzatore dell'imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging). Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa.

Ne deriva che, al fine di prevedere un'adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi, **l'obbligo di corretta etichettatura** ricade in capo non solo ai produttori, ma anche a coloro che utilizzano gli imballaggi

per immettere in commercio i propri prodotti (utilizzatori). Destinatari degli obblighi di etichettatura saranno quindi:

1. tutti i **produttori** di imballaggi, di qualsiasi materiale siano essi composti (*plastica, metalli, carta, cartone, legno, tessili, ecc.*)
2. tutte le **aziende che immettono nel mercato** i propri prodotti (imballati) o gli imballaggi stessi, e nello specifico:
 - nel caso di prodotti destinati al commercio B2C, vige anche l'obbligo aggiuntivo di provvedere ad etichettare l'imballaggio con le informazioni per il consumatore finale, per supportarlo nella raccolta differenziata
 - in tutti i casi, sia che si tratti di commercio B2C che B2B, resta ferma la responsabilità di verificare che gli imballaggi utilizzati siano conformi a quanto previsto dalla normativa, ovvero che il produttore abbia indicato le informazioni necessarie relative alla codifica alfanumerica prevista.

Attenzione! La violazione degli obblighi comporta sanzioni molto rilevanti ("**chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5**" è applicata "la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento a quarantamila euro").

Il CONAI ha messo a disposizione delle aziende tutte le informazioni e gli strumenti necessari:

- sito CONAI dedicato all'etichettatura ambientale: <https://www.etichetta-conai.com>
- guida completa agli adempimenti: <https://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida>
- software (semplice) per la creazione della propria etichetta (<http://e-tichetta.conai.org/#/crea>).

Sicurezza sul lavoro: il D.L. 146/2021 inasprisce le sanzioni per le inadempienze e rafforza il ruolo dell'Ispettorato nazionale

Il recente D.L. 146/2021 ha introdotto una serie di misure urgenti, sostanzialmente consistenti in un inasprimento delle sanzioni e in un rafforzamento dell'attività ispettiva, per tentare di contrastare l'incremento di infortuni sul lavoro.

Anzitutto è previsto un rafforzamento del ruolo e delle competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che potrà effettuare attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro in tutte le attività e non solo nei cantieri edili. A tale scopo è previsto un aumento rilevante dell'organico, con l'assunzione di oltre 1000 unità.

Sul capitolo sanzioni le misure sono particolarmente pesanti. Si abbassano, anzitutto, i limiti per poter sospen-

dere l'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: basterà che sia riscontrata la presenza del 10% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro, contro il 20% previsto in precedenza. Il provvedimento di sospensione è peraltro perentorio, e non più discrezionale come in precedenza.

Vengono anche meglio definiti gli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi (allegato 1 al D.Lgs. 81/2008), per i quali la sospensione dell'attività scatterà subito e non più solamente in presenza di recidiva. Tra le gravi violazioni, che interessano da vicino il settore dell'edilizia, ricordiamo:

- mancata formazione e addestramento dei lavoratori



- mancata redazione del DVR o del POS
- mancata fornitura di DPI contro le cadute dall'alto
- mancanza di protezioni contro il vuoto
- ecc.

La sospensione potrà essere revocata solo in caso di:

- regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza
- accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
- imozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza

Viene introdotto inoltre il pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese. Tali somme variano da 2.500 a 5.000 euro in caso di lavoro irregolare, e mediamente da 2.500 a 3.000 euro in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza. Le somme sono inoltre raddoppiate se nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento l'impresa è già stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede infine l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.



Imprenditoria giovanile

Bando 2021

È stato pubblicato il **Bando Regionale riguardante contributi a fondo perduto a sostegno di progetti di Imprenditoria giovanile** per l'annualità 2021 (istruttorie in capo alle Camere di Commercio competenti).

Possono richiedere i contributi le **nuove imprese giovanili iscritte al registro delle imprese da meno di 60 mesi** alla data di presentazione della domanda, con **sede legale o unità operativa oggetto dell'investimento in Friuli Venezia Giulia**.

Per impresa giovanile s'intende:

- l'impresa in cui la **maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani,**
- **l'impresa individuale il cui titolare è un giovane;**

- nel caso della **società di persone composta da due soci** (nella quale almeno uno dei soci è giovane) il **socio giovane è anche il legale rappresentante** della società.

Per giovane si intende la persona fisica che non abbia ancora compiuto i 40 anni.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire **dalle ore 10:00 del giorno 9 Dicembre 2021 e sino alle ore 16:00 del giorno 27 Gennaio 2022.**

Per le modalità di presentazione, spese ammissibili, limiti all'ammontare ed intensità del contributo, invitiamo a consultare il sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Proroga dei termini per gli incentivi CATA FVG a favore del settore artigiano (L.R. 12/2002)

Sono stati **prorogati i termini** per la presentazione al **CATA** delle **DOMANDE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMPARTO ARTIGIANO**.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1562 del 15/10/2021 ha prorogato il termine di scadenza fino alle ore 00.00 del **31 dicembre 2021**.

Le linee contributive quest'anno saranno le seguenti:

- IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (INTERESSI PASSIVI)
- COMMERCIO ELETTRONICO
- AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO
- IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
- ARTIGIANATO ARTISTICO

- CONSULENZE PER INNOVAZIONE
- MOSTRE E FIERE

SONO AMMISSIBILI ESCLUSIVAMENTE LE INIZIATIVE AVVIATE (CON SPESE GIA' INTERAMENTE SOSTENUTE) A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2020 E FINO AL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONTESTUALE RENDICONTAZIONE

La modulistica è disponibile sul sito del CATA al sito www.cata.fvg.it

Gli Uffici di Confartigianato sono a disposizione per predisporre le domande di contributo e per maggiori informazioni.



Il subappalto nei contratti pubblici

Come è cambiato dal 1° novembre

Si riprende la nostra circolare del 25 ottobre 2021 n. 377/CSC/tt per informare che dal 1° novembre è entrata in vigore la nuova disciplina sul subappalto introdotta dal Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Decreto legge 77/2021, convertito con la Legge 108/2021).

Sono previste delle novità e di seguito approfondiamo i temi di maggior interesse: l'eliminazione del limite al subappalto e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali per i subappaltatori.

ELIMINAZIONE LIMITE SUBAPPALTO

La revisione del **limite al subappalto** si è resa necessaria per rispondere pienamente alle direttive europee e chiudere quindi la procedura di infrazione della Commissione Europea.

In particolare, **viene eliminato per il subappalto il limite del 30% (modificato in due fasi successive prima con il 40% e poi con il 50%)** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Con il 1° novembre le Stazioni appaltanti prima di affidare un appalto devono necessariamente individuare nei documenti di gara le prestazioni e le categorie per i lavori, indicando le opere e le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario.

Viene ribadito il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, rafforzato anche dall'art. 49 comma 1 del D.L. 77/2021 prevedendo espressamente: **"A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,**

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera."

Quanto alla possibilità da parte delle Stazioni Appaltanti di prevedere **l'eventuale divieto di subappalto**, questo dovrà essere espressamente previsto nei documenti di gara e **adeguatamente motivato**.

Il limite massimo di opere subappaltabili dovrà essere calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto, senza poter distinguere (come era precedentemente) tra categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni. Le Stazioni Appaltanti saranno chiamate a indicare nei documenti di gara le **prestazioni** oggetto del contratto di appalti **non subappaltabili** che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario.

Sull'eliminazione del tetto al subappalto che scatterà dal primo novembre, era intervenuto anche di recente il Ministero delle Infrastrutture con il parere n. 998/2021, ribadendo che, *"prima di affidare un appalto, occorre necessariamente che siano individuate le prestazioni, le categorie per i lavori, indicando le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario"*.

APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

Altra novità significativa, e di impatto dirompente per le aziende, è quella relativa all'introduzione della responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Analisi dei costi e determinazione dei prezzi nelle imprese artigiane del comparto della meccanica

INCONTRI INFORMATIVI

L'analisi dei nostri costi e la costruzione dei nostri prezzi hanno, nel contesto economico che stiamo attraversando, fondamentale importanza per la nostra azienda. **Confartigianato-Imprese Udine**, con questi incontri informativi alle aziende del comparto della meccanica, vuole introdurre le aziende all'utilizzo degli strumenti operativi per l'analisi del punto di pareggio aziendale, della redditività e della valutazione del margine.

Gli incontri sono realizzati con il contributo della **Regione Friuli Venezia Giulia** nell'Ambito del Programma Annuale di Settore delegato al **CATA FVG** (Centro di Assistenza Tecnica alle imprese Artigiane).

DATA ORARIO E MODALITÀ:

- Mercoledì 24 novembre 2021 - dalle 18.00 alle 20.00
"I costi fissi ed i costi variabili"





- Giovedì 2 dicembre - dalle 18.00 alle 20.00
"Full costing e direct costing e punto di pareggio aziendale"
- Mercoledì 15 dicembre 2021 - dalle 18.00 alle 20.00
"La contribuzione percentuale per prodotto e/o commessa ed il calcolo del costo ora aziendale"

RELATORE:

Dott. Sandro Zorino – Theorema Consulting di Tarcento

ADESIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

È possibile inviare la propria adesione all'evento entro due giorni prima dello stesso.

L'incontro è **gratuito** ed è rivolto alle sole imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia. Si svolgerà in presenza nella Sede di Confartigianato-Imprese Udine in Via del Pozzo 8

a Udine – Sala Beppino Della Mora – 1° piano. L'accesso alla sala è consentito solo con il possesso di **Green Pass**. Per partecipare è sufficiente **registrarsi online** sul form in fondo alla pagina. È ammesso un partecipante per azienda.

Sono previsti 12 posti per incontro informativo, nel caso di numero maggiore di richieste ha precedenza chi si iscrive a tutti gli incontri e rispettando l'ordine cronologico di iscrizione. Per le aziende che non riusciranno a partecipare saranno organizzati ulteriori incontri.

Gli incontri verranno realizzati al raggiungimento del numero minimo di 6 adesioni.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Ufficio Categorie: Cinzia Saracino - tel. 0432.516775

email: csaracino@uaf.it

#ESAT: Executive Seminars of Advanced Tools

Presentato dal Cata Artigianato FVG la 1ª edizione del progetto #ESAT.

Presentato alla stampa il nuovo progetto **#ESAT**.

Interessante opportunità, unica nel suo genere, che il **CATA FVG**, insieme a due importanti partner istituzionali quali **Regione Friuli Venezia Giulia e Università degli Studi di Udine**, ha deciso di offrire agli imprenditori del nostro territorio per affrontare con competenze rafforzate e aggiornate il nuovo mercato post covid.

Il percorso "formativo" è calendarizzato **da gennaio a maggio 2022** attraverso 8 moduli/giornate, nelle quali saranno affrontate varie tematiche.

Iscrizioni entro il 30 novembre 2021.

Per informazioni:

Alessandro Quaglio - Direttore del programma
tel. 040 636565

Compra in Bottega a Natale

Aperto fino al 24 dicembre il Temporary Store di Compra in bottega dedicato al Natale

A NATALE COMPRA ARTIGIANO!

Compra in Bottega è un progetto promosso da **Confartigianato-Imprese Udine** in collaborazione con **Confartigianato-Imprese Gorizia, Confartigianato-Imprese Pordenone, Confartigianato-Imprese Trieste, CNA Fvg, Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ-URES)**, sostenuto da **CATA Artigianato FVG** e dalla **Regione Friuli Venezia Giulia** per promuovere e valorizzare attraverso iniziative – online e offline – le produzioni artigianali locali.

ATTIVITÀ

Per il periodo natalizio il progetto prevede l'apertura di un Temporary Store nella città di Udine. Il negozio sarà aperto dal 12 novembre al 24 dicembre con l'intento di vendere prodotti di qualità, realizzati con tecnica artigianale per incentivare le persone ad acquistare prodotti locali in vista del Natale.



DOVE

Il Temporary Store di Compra in Bottega è in **Piazzetta Belloni 13 a Udine**.

ORARIO:

- **NOVEMBRE** aperto dal martedì alla domenica 11-19
- **DICEMBRE** aperto tutti i giorni 11-19

L'**inaugurazione** è prevista per **venerdì 12 novembre alle 12.00**.

Rimane attivo il sito www.comprainbottega.it, vetrina online per gli artigiani del FVG.

PER INFORMAZIONI:

Giulia Peccol - **Ufficio categorie**

Tel. 0432.516747 - gpeccol@uaf.it



Udine

Benessere, una questione di competenze

Sfide del settore tra incentivi e sostenibilità

Gli operatori del benessere non devono solo sviluppare competenze professionali, ma devono anche avere una varietà di altre abilità che comprendono l'ambito imprenditoriale, digitale, sociale e di comunicazione.

Il progetto **Skills for Wellness**, promosso dal **CIVIFORM** all'interno del programma europeo **Erasmus+**, offre materiali completi per i (futuri) operatori del benessere, con i quali possono esercitarsi e migliorare le loro abilità.

Grazie alla collaborazione con **Confartigianato-Imprese Udine**, questo progetto formativo incontra il mondo delle imprese artigiane dell'estetica in un incontro aperto a tutti gli imprenditori del settore, per creare sinergie e uno scambio di informazioni sull'evoluzione delle competenze, le occasioni di accesso al credito e la sostenibilità ambientale. L'incontro si terrà **lunedì 22 novembre dalle 18.30 alle 20.30** presso la sede di Confartigianato Servizi FVG srl di Cividale del Friuli (via G. Perusini, 12).

PROGRAMMA:

- 18.30-18.45 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
- 18.45-19.00 Benvenuto e saluti Istituzionali
Giusto Maurig, Vicepresidente provinciale di Confartigianato-Imprese Udine

- 19.00-19.10 Presentazione del progetto **Skills for Wellness - Competenze per il Benessere**
Annalisa Orlando, referente del Progetto per Civiform
- 19.10-19.40 Intervento **"L'impronta ecologica nell'Estetica. La sostenibilità è solo business?"**
Simona Gubiani / Berenice Scarabelli, docenti di Cosmesi per Civiform
- 19.40-20.00 Intervento **"L'accesso al credito e agli incentivi per le imprese del comparto Benessere"**
David Accaino, responsabile Ufficio Credito e Incentivi di Confartigianato Servizi FVG srl
- 20.00-20.10 Intervento **"Le possibilità di formazione per gli artigiani di Confartigianato"**
Sonia Piccini, referente per Civiform
- 20.10-20.30 Spazio alle domande e conclusioni
A seguire buffet presso il MUN Bistrot.

L'incontro è aperto a tutte le imprese del Friuli Venezia Giulia, fino al raggiungimento di **30 posti disponibili**. L'accesso alla sala è consentito solo con il possesso di **Green Pass**. Per partecipare è necessario registrarsi compilando il form disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com.

Corso + Esami - Patentino F-GAS. Refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri/rimorchi

Teoria, Pratica ed Esame a Udine

Gli operatori e le aziende che svolgono il controllo perdite, di recupero gas, l'installazione, la manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi che contengono gas fluorurati ad effetto serra devono certificarsi secondo le indicazioni del DPR 146/2018.

ARGOMENTI

Fornire agli operatori conoscenze tecniche, sulla normativa di sicurezza e di esecuzione pratica per ottenere le competenze necessarie al superamento dell'esame per la certificazione ai sensi del DPR 146/2018.

DESTINATARI

Titolari e dipendenti che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

DATE E SEDE

Il corso si svolgerà a Udine con questo calendario (le date verranno definite al raggiungimento minimo di iscritti):

- Giovedì 2 dicembre 2021 (8:30/17:30) **Teoria**
 - Venerdì 3 dicembre 2021 (8:30/13:00) **Pratica**
 - Venerdì 3 dicembre 2021 (dalle 14:00) **Esami**
- Nell'ufficio di Udine Nord di Confartigianato Udine, in via Puintat 2.

ADESIONI

Entro il 24 novembre 2021 utilizzando il **modulo in calce**. Il corso sarà attivato con un minimo di 7 partecipanti.

QUOTA D'ISCRIZIONE

Il costo per ogni partecipante è di:

- € 915,00/ pers. per aziende **iscritte a Confartigianato**
- € 915,00/ pers. + € 50,00 quota associativa promozionale per le aziende che **si associano a Confartigianato** in occasione del corso
- € 1.100,00/pers. per aziende **NON ISCRITTE a Confartigianato**.

I costi comprendono:

- l'IVA
- la formazione teorico/pratica e il materiale didattico
- l'esame, l'emissione e l'inserimento del certificato nel registro F-Gas da parte dell'Ente certificatore



- la ripetizione dell'esame in caso di mancato superamento.

Non sono compresi i costi per l'**iscrizione** della persona al **registro F-gas**, necessaria per il rilascio del certificato e **da ottenere obbligatoriamente prima dell'esame**.

Effettuare il pagamento solo dopo avere ricevuto con-

ferma della disponibilità da parte di Confartigianato. Alle aziende che aderiscono a Confartigianato sarà comunicato anche come versare la quota associativa.

PER INFORMAZIONI

Oliviero Pevere - Ufficio Categorie
tel. 0432 516796 - e-mail opevere@uaf.it

Impianti di condizionamento d'aria e pompe di calore

Corso teorico-pratico: gestione strumentazione e ricerca guasti

Durante i corsi per la certificazione del personale F-Gas emerge sempre anche l'esigenza di approfondire le competenze relative alla manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria.

Anche con queste motivazioni abbiamo quindi organizzato questo corso teorico pratico, con la possibilità di operare con le attrezzature sulle macchine, per esaminare le problematiche di funzionamento, con l'esempio di casi reali.

OBIETTIVI

Fornire agli addetti le nozioni per la corretta installazione, manutenzione e riparazione di impianti di condizionamento d'aria a espansione diretta (split, multisplit, VRV/VRF) domestici e commerciali e pompe di calore.

ARGOMENTI

Il circuito frigorifero

- I componenti del circuito frigorifere e loro caratteristiche (compressore, condensatore, evaporatore e valvola di laminazione)

Impianto split, multisplit, VRF/VRV

- Tecniche di installazione e messa in funzione del circuito frigorifero ed elettrico
- Saper utilizzare e leggere gli strumenti di misura (manometri, termometro, pinza amperometrica, cercafughe, bilancia)
- Utilizzo del manometro digitale
- Applicazioni di vuoto e carica e di recupero (utilizzo del recuperatore)

- Ricerca guasti, ricerca perdite
- Giunzioni (cartellature) e brasatura (cenni)
- Esercitazioni pratiche

DATA, ORARI E SEDE

Il corso si svolgerà **mercoledì 24 novembre 2021** (9:00/13:00 E 14:00/17:00) nella sala riunioni dell'ufficio di Udine Nord di Confartigianato Udine Servizi srl, in via Puin-tat 2 a Udine.

Per accedere alla sede del corso **sarà obbligatorio esibire il Green Pass**.

ADESIONI

Entro l'20 novembre direttamente dal form online disponibile sul sito internet www.confartigianatoudine.com.

Sono disponibili **15 posti complessivi**.

COSTO (IVA compresa)

- **€ 185,00/pers. per le aziende iscritte a Confartigianato**
- **€ 285,00/pers. altre aziende**

A corso confermato, il pagamento potrà essere effettuato negli uffici di Confartigianato Servizi FVG srl o con bonifico bancario c/o Friuladria Credit Agricole - IBAN IT 16 M 05336 12304 000035623413, causale "Corso Impianti di condizionamento" intestato a Confartigianato Servizi Friuli Venezia Giulia srl.

PER INFORMAZIONI:

Oliviero Pevere - Ufficio Categorie
tel. 0432 516796 - e-mail opevere@uaf.it

Smart Card e DigitalDna

Richiesta presso Confartigianato

I dispositivi di Firma Digitale/CNS vengono rilasciati anche presso le Associazioni di Categoria convenzionate con la Camera di commercio di Pordenone-Udine. La collaborazione con queste organizzazioni ha consentito di aumentare la copertura del territorio, offrendo un servizio sempre più capillare.

DOCUMENTI RICHIESTI

Il giorno dell'appuntamento, il richiedente dovrà presentarsi personalmente allo sportello, non sono ammesse deleghe. I documenti richiesti da fornire obbligatoriamente all'atto della registrazione sono:

- documento d'identità in corso di validità (Carta d'identità italiana, Patente italiana o Passaporto)
- codice fiscale italiano
- cellulare
- indirizzo di posta elettronica personale (NON PEC)

DOVE

Confartigianato Imprese Udine

- Sede Centrale - Viale Ungheria, 71
33100 Udine - ufftelematico@uaf.it - 0432 516674
- Sede di Tolmezzo - Via della Cooperativa, 10/B
33028 Tolmezzo - tolmezzo@uaf.it - 0433 2687
- Sede di Codroipo - Via Zorutti, 37
33033 Codroipo - codroipo@uaf.it - 0432 904426
- Sede di Latisana - Via Gregorutti, 2
33053 Latisana - latisana@uaf.it - 0431 520241
- Sede di Manzano - Via San Giovanni, 21
33044 Manzano - manzano@uaf.it - 0432 750091



Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza Con-
fartigianato Udine organizza, in collaborazione con Polo626, i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli
uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	DATA	ORARIO	SEDE
ANTINCENDIO BASSO	1 DICEMBRE	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
ANTINCENDIO MEDIO	1 E 3 DICEMBRE	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
DPI/QUOTA 8H	2 DICEMBRE	08:30-12:30 e 14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
DPI/SCALE E TRAB 4H	2 DICEMBRE	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
FORMAZIONE LAVORATORI (BASSO, MEDIO, ALTO)	13 E 15 DICEMBRE	08:30-12:30 e 14:00-18:00	UDINE NORD
AGG. RLS 4H	14 DICEMBRE	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. RSPP BASSO	14 DICEMBRE	10:30-12:30; 14:00-18:00	UDINE NORD
AGG. RSPP MEDIO	14 E 16 DICEMBRE	10:30-12:30; 14:00-18:00 (14/12) 14:00-18:00 (16/12)	UDINE NORD
AGG. RSPP ALTO	14, 16, 21 DICEMBRE	10:30-12:30; 14:00-18:00 (14/12) 14:00-18:00 (16/12, 21/12)	UDINE NORD
AGG. CARRELLISTI	17 DICEMBRE	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
PRIMO SOCCORSO CAT. B C	17, 20 E 22 DICEMBRE	14:00 - 18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. B C	22 DICEMBRE	14:00 - 18:00	CAMPOFORMIDO
ANTINCENDIO BASSO	11 GENNAIO 2022	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
ANTINCENDIO MEDIO	11 E 13 GENNAIO 2022	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
PREPOSTI	12 E 14 GENNAIO	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
AGG. PREPOSTI	12 E 14 GENNAIO	10:30-12:30 (12/01) 08:30-12:30 (14/01)	CAMPOFORMIDO
PRIMO SOCCORSO CAT. A	17, 19, 24 E 26 GENNAIO	14:00-18:00	UDINE NORD
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A	24 E 26 GENNAIO	14:00-16 (24/01) 14:00-18:00 (26/01)	UDINE NORD
PRIMO SOCCORSO CAT. B-C	19, 24 E 26 GENNAIO	14:00-18:00	UDINE NORD
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. B-C	17 GENNAIO	14:00-18:00	UDINE NORD
FORMAZIONE LAVORATORI (BASSO, MEDIO, ALTO)	18 E 20 GENNAIO	08:30-12:30; 14:00-18:00	UDINE NORD
AGGIORNAMENTO CARRELLISTI	21 GENNAIO	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
CARRELLISTI	21, 24 E 26 GENNAIO	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
AGG. RSPP BASSO	25 GENNAIO	10:30-12:30; 14:00-18:00	TOLMEZZO
AGG. RSPP MEDIO	25, 27 GENNAIO	10:30-12:30; 14:00-18:00 (25/01) 14:00-18:00 (27/01)	TOLMEZZO
AGG. RSPP ALTO	25, 27 GENNAIO, 1 FEBBRAIO	10:30-12:30; 14:00-18:00 (25/01) 14:00-18:00 (27/01, 01/02)	TOLMEZZO
AGG. PONTEGGI	28 GENNAIO	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO